Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 25 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 326.
Promozioni ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco. Pag. 2902

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 327.
Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione . . . . Pag. 2904

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 328.
Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 2905

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 329.
Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1946.
Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.
Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee del 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma . . . . Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Divieto alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 2906

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Asti . . . . Pag. 2906

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . Pag. 2907

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena) . . . . Pag. 2907

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2907
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 2907
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 2908

Prefettura di Bolzano: Rettifica al decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 4 novembre 1946. Pag. 2908

CONCORSI

Ministero della marina mercantile: Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1942 . . . . Pag. 2908

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 326.

Promozioni ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni e fino al 31 dicembre 1947, le promozioni a vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco, sono conferite in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni a vice brigadiere sono conferite a seguito di concorso per titoli, al quale potranno partecipare i vigili ed i vigili scelti di tutti i Corpi, i quali abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali, abbiano conseguita l'idoneità all'avanzamento, ottenuto almeno la qualifica di buono nell'ultimo triennio, conservandola all'atto dell'avanzamento, e non abbiano riportato da almeno tre mesi punizioni più gravi della riduzione dello stipendio o paga.

Art. 3.

Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:

1° i vigili ed i vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali;

2° i vigili ed i vigili scelti forniti di licenza di scuola secondaria di grado inferiore o che abbiano ottenuta l'ammissione ad una scuola secondaria di grado superiore o che abbiano altro titolo equipollente, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali;

3° i vigili ed i vigili scelti che abbiano appartenuto per non meno di tre anni all'Esercito, alla Marina, alla Aeronautica, alla Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, e vi abbiano coperto per almeno sei mesi il grado di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano prestato nel Corpo dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali:

4° i vigili ed i vigili scelti che siano forniti di licenza di scuola secondaria di grado superiore o di altro titolo equipollente, con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali.

Art. 4.

I vigili ed i vigili scelti, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo precedente e intendano partecipare ai corsi allievi sottufficiali, debbono inoltrare per via gerarchica domanda al Ministero dell'interno che delibererà circa l'ammissione al corso su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui all'art. 9.

I corsi allievi sottufficiali avranno luogo presso i Corpi prescelti dal Ministero dell'interno, con le modalità che saranno determinate dal Ministero stesso.

Alla fine del corso allievi sottufficiali, che avrà una durata non inferiore a mesi tre, i partecipanti saranno sottoposti ad un esame finale, con le modalità che saranno stabilite dal predetto Ministero ed il relativo giudizio sarà di competenza della Commissione di avanzamento di cui all'art. 9.

Ai dichiarati idonei sarà rilasciato, a cura del Ministero dell'interno, apposito certificato che darà diritto alla partecipazione ai concorsi per l'avanzamento al grado di vice brigadiere.

Art. 5.

Le promozioni al grado di brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo sono conferite mediante concorso per titoli ed esame, al quale potranno partecipare i sottufficiali dei Corpi, che rivestano da almeno due anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a brigadiere, e da almeno tre anni per la promozione ai gradi di maresciallo; abbiano ottenuta una qualifica non inferiore a buono nell'ultimo triennio, conservandola all'atto dell'avanzamento, e non abbiano riportate, da almeno tre mesi, punizioni superiori alla riduzione dello stipendio o paga.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, entro il termine di cui all'art. 1, indice i concorsi per le promozioni, in ciascun Corpo, ai gradi di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe, di brigadiere e di vice brigadiere, per il conferimento dei posti che si siano resi vacanti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco e per i quali non siano ancora stati espletati i concorsi previsti dagli articoli 20 e 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, nonchè per i posti che si renderanno vacanti negli organici stessi entro i termini di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Gli organici di cui sopra sono quelli riportati nella tabella allegato 1 al regio decreto 16 marzo 1942, n. 700.

Il Ministero dell'interno stabilisce, altresì, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun grado in ciascun Corpo.

Art. 7.

I concorsi sono indetti per tutti i Corpi, anche per quelli che non abbiano disponibilità di posti nell'organico, allo scopo di consentire che i dichiarati idonei possano essere promossi per ricoprire i posti vacanti o che si renderanno vacanti presso i Corpi di appartenenza o presso altri Corpi, entro l'anno di validità dei quadri di avanzamento, in conformità del successivo art. 13.

Art. 8.

Per partecipare ai concorsi gli interessati che, all'epoca in cui viene indetto il concorso, siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, devono presentare entro la data fissata dal Ministero dell'interno, al Comando del corpo al quale appartengono, apposita domanda diretta al Ministero stesso, corredata dai titoli e dai documenti che ritengano utili.

Gli aspiranti alla promozione a vice brigadiere devono presentare con la domanda anche il certificato di idoneità, di cui al precedente art. 4.

Le domande, corredate dai documenti e da un rapporto informativo del comandante del Corpo, sono trasmesse per via gerarchica al Ministero dell'interno, che delibera circa l'ammissione al concorso, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al seguente art. 9.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno nominerà una Commissione di avanzamento, presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, e composta dal comandante delle Scuole centrali per i vigili del fuoco, o da un ispettore superiore dei vigili del fuoco, e da un ufficiale in servizio permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore al settimo, in servizio presso la stessa Direzione generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri si provvederà alla sostituzione di esso mediante altro ufficiale della medesima categoria.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

La Commissione di avanzamento, di cui al precedente art. 9, provvederà alla valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso per la promozione a vice brigadiere.

I titoli saranno ripartiti nelle seguenti categorie per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero dei punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: classifica ottenuta all'esame finale del corso allievi sottufficiali . .	punti	10
2ª categoria: benemerenze di servizio.	»	10
3ª categoria: benemerenze combattentistiche e patriottiche	»	4
4ª categoria: condotta in servizio . .	»	6
5ª categoria: anzianità nel Corpo . .	»	6
6ª categoria: attività sportiva e titoli vari.	»	4
Totale . . .	punti	40

La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti complessivamente ottenuti.

A parità di voti sarà tenuta presente la maggiore anzianità di ruolo.

Art. 11.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi per la promozione a brigadiere ed ai vari gradi di maresciallo, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti dei documenti d'identificazione, presso i Corpi appositamente prescelti dal Ministero, per lo svolgimento delle prove di esame.

Queste avranno luogo presso i Corpi anzidetti in base ai programmi di cui agli allegati *B*, *C* e *D* al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

Le norme relative allo svolgimento delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.

Art. 12.

La Commissione di avanzamento, di cui all'art. 9, provvede al giudizio sulle prove di esame ed alla valutazione dei titoli dei partecipanti ai concorsi di cui all'art. 11 per le promozioni a brigadiere ed ai vari gradi di maresciallo.

Ogni commissario dispone, per ciascuna prova, di 10 punti.

I concorrenti, per ottenere l'idoneità, dovranno riportare in ciascuna prova non meno di 18 punti.

Per i concorrenti, che non abbiano ottenuto l'idoneità nelle prove di esame, non si procede alla valutazione dei titoli prodotti.

I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: benemerenze di servizio .	punti	10
2ª categoria: benemerenze combattentistiche e patriottiche	»	4
3ª categoria: condotta in servizio . .	»	6
4ª categoria: anzianità nel grado rivestito	»	6
5ª categoria: titoli vari	»	4
Totale . . .	punti	30

La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente, è formata dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame e dei punti attribuiti ai titoli presentati.

La Commissione di avanzamento, secondo l'ordine dei punti complessivamente ottenuti, forma per ciascun Corpo e per ciascun grado la graduatoria dei concorrenti.

A parità di merito sarà tenuta presente la maggiore anzianità di ruolo.

In tutte le operazioni relative agli esami, alla valutazione dei titoli ed alle deliberazioni prese dalla Commissione di avanzamento, sarà redatto, seduta per seduta, processo verbale, sottoscritto dai componenti e dal segretario.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione di avanzamento, approva le graduatorie formulate per i concorsi di cui ai precedenti articoli, le quali sono rese note agli interes-

sati mediante pubblicazione di appositi ordini del giorno dei rispettivi corsi.

Avverso le graduatorie dei concorsi i concorrenti non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'ordine del giorno, potranno produrre opposizione al Ministero dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

I Consigli di amministrazione dei Corpi, in base alle graduatorie approvate dal Ministero, formeranno i quadri di avanzamento e provvederanno al conferimento delle promozioni nei vari gradi fino alla concorrenza dei posti disponibili nell'organico o che si renderanno tali entro il periodo di un anno dalla data di approvazione delle graduatorie stesse.

Le promozioni sono anche conferite a coloro che, d'ordine del Ministero dell'interno, siano trasferiti in altri Corpi per ricoprire i posti vacanti o che si renderanno vacanti entro il periodo suddetto.

Le relative deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco devono essere sottoposte per l'approvazione al Ministero dell'interno.

I promossi saranno collocati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, nel ruolo di anzianità dei sottufficiali dello stesso grado, nel Corpo di appartenenza o di destinazione, facendo seguito all'ultimo nominativo del ruolo medesimo.

Art. 14.

I concorrenti dichiarati idonei che non abbiano conseguito la promozione per mancanza di posti nell'organico del Corpo di appartenenza, potranno, in seguito, essere promossi secondo l'ordine della graduatoria, qualora si rendano vacanti altri posti nell'organico entro l'anno di validità dei quadri di avanzamento.

Essi possono, altresì, conseguire la promozione chiedendo, con apposita domanda diretta, per via gerarchica, al Ministero dell'interno, di essere assegnati ad altri Corpi per ricoprirvi i posti disponibili o che si rendano tali entro il periodo di tempo suddetto.

Art. 15.

Le funzioni del grado superiore, attribuite temporaneamente ai vigili, ai vigili scelti e sottufficiali dei Corpi dei vigili del fuoco, sono revocate con effetto immediato per coloro che, essendone rivestiti, non partecipino ai concorsi indetti per la promozione al grado di cui esercitano le funzioni e successivamente anche per coloro che, avendo partecipato ai concorsi, non abbiano conseguita la promozione al grado superiore, anche se dichiarati idonei all'avanzamento.

E' fatta eccezione per i vigili ed i vigili scelti feriti in servizio e per causa di servizio, rivestiti delle funzioni di vice brigadiere, conferite a seguito di regolare autorizzazione del Ministero dell'interno e di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo, i quali non possano partecipare ai corsi allievi sottufficiali, a causa delle minorate condizioni fisiche conseguenti alle ferite riportate in servizio ed accertate dai Comandi di corpo competenti.

In tale ipotesi, la piena idoneità a conservare le funzioni del grado di vice brigadiere, dev'essere riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 154, comma 3°, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

In ogni caso, la conservazione delle funzioni del grado di vice brigadiere non attribuisce il trattamento economico relativo a detto grado.

Art. 16.

Nei Corpi, che si trovino in provincie non ancora restituite all'amministrazione del Governo italiano o che abbiano personale dislocato in dette provincie, saranno mantenuti scoperti tanti posti negli organici dei sottufficiali, nei gradi rispettivi, quanti sono coloro che, avendone i requisiti, non possono partecipare ai concorsi.

Per i suddetti Corpi le promozioni per i vari gradi di sottufficiali saranno effettuate con riserva di anzianità e le relative graduatorie saranno formate con carattere di provvisorietà.

Art. 17.

Il termine previsto dall'art. 49 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e quello stabilito nell'art. 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono riaperti fino al 31 dicembre 1947.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori ancora non sottoposti alla giurisdizione del Governo italiano entrerà in vigore il giorno successivo a quello della restituzione dei territori stessi alla giurisdizione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 327.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 327. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Vittoriano Cavara e raccolta tra i colleghi ed estimatori del prof. Lorenzo Bardelli, e della somma di L. 100.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Rina Vivarelli Bardelli in nome proprio e in nome e per conto della signora Emma Capecchi vedova Bardelli, con atto pubblico in data 30 giugno 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « prof. Lorenzo Bardelli » e da conferirsi ad un laureato presso una Università italiana, che abbia svolto la migliore tesi in clinica oculistica, nella sessione di esami in cui viene bandito il concorso.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 328.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 328. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 disposta in suo favore dal comm. dottor ing. Giacomo Grazioli, per l'acquisto di materiale didattico e scientifico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946 n. 329.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 329. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 150.000 nominali in buoni del Tesoro 5%, disposta in suo favore dal dott. Alfredo Albertini, in nome proprio e dei colleghi medici, degli amici ed estimatori del dott. Emilio Alberto Ragazzi e della sua famiglia, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « dott. Emilio Alberto Ragazzi » e da conferirsi, ogni due anni, alternativamente, ad uno studente del secondo biennio della Facoltà di giurisprudenza o del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia, con preferenza a chi comprovi, con scritti e memorie, di dedicarsi allo studio di problemi giuridici e coloniali o di patologia tropicale.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1946.

Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, relativo alla soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Considerata la necessità che le attribuzioni in materia valutaria di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, vengano ripartite tra il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto è stabilito nei seguenti articoli, a decorrere dal 1° settembre 1946, le attribuzioni della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, assegnate al Ministero del tesoro con il decreto 5 ottobre 1944, n. 310, passano nella competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Restano nella competenza del Ministero del tesoro i servizi relativi ai prestiti obbligazionari emessi all'estero; ai finanziamenti e alle partecipazioni estere in Italia, alle commesse statali, alle autorizzazioni di assegnazioni di divise per i fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, al contenzioso valutario ed alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 280.

Art. 3.

I provvedimenti in materia valutaria che rientrano nella competenza comune del Ministero del tesoro e in quella del commercio con l'estero saranno adottati di concerto fra i due Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1946
Registro Commercio estero n. 1, *foglio n.* 54. — BRUNO

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee del 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga il termine predetto;

Ritenuto che la maggioranza delle azioni della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figura nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detta Azienda è stato formato per 3/5 dallo Stato e per gli altri 2/5 rispettivamente, in parti uguali, dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le deliberazioni prese, sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, dalle assemblee degli azionisti dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), tenute il 25 gennaio 1944 ed il 31 ot-

tobre 1944 nel senso, rispettivamente, del trasferimento della sede sociale da Roma a Milano e conseguente modifica degli articoli 3 e 13 dello statuto sociale e della nomina del Consiglio di amministrazione;

Considerato che nelle predette assemblee, straordinaria ed ordinaria, il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detti atti possono essere dichiarati inefficaci a norma delle citate disposizioni di legge (secondo comma art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, col quale il sig. Canattieri Ciro è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Augusto Govoni;

Decreta:

Il dott. Augusto Govoni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Canattieri Ciro.

Roma, addì 5 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Divieto alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 23 agosto e 18 settembre 1946, con le quali la ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, rende noto che intende esercitare in Novara un impianto per la fabbricazione di manufatti vari in gomma (tacchi, suole, guarnizioni, tubi, gomme per auto e per cicli, cinghie trapezoidali e articoli tecnici);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, è vietato di attivare in Novara, un impianto per la produzione di guarnizioni, tubi, gomme per auto e per cicli, cinghie e articoli tecnici.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3862)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Asti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti, pel triennio 1945-1947, i signori:

Gardello dott. Giovanni, medico chirurgo;
Scaparone dott. Giacomo, medico chirurgo;
Debenedetti dott. Leone, pediatra;
Baracco avv. Leopoldo, esperto in materia amministrativa;
Macagno dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 201. — FERRARI

(3826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Frosinone è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1474, del 15 agosto 1945; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 9 febbraio 1946, registro n. 2 Interno, foglio n. 118.

(3827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena)

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena), della estensione di ettari 1220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 aprile 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1946 - N. 238

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	83,05
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	92,375
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 5 % 1936	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	96,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			lire
Cons. 3,50 % (1906)	630496 (solo nuda proprietà)	Prole nascitura di Martini Eugenio fu Domenico, dom. a Torino, con usufrutto a Martini Eugenio fu Domenico, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare a favore dei figli delle signore Martini Giuseppina e Gabriella fu Domenico	910 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 15.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949), serie L n. 386, di L. 4.000, intestato a Sforzi Armida, Luciano e Francesco fu Amerigo, minori sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi a Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2855) *Il direttore generale*: CONTI

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 250 del 4 novembre 1946.

N 8146 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto prefettizio 7 maggio 1936, n. 2747 Gab., con cui al signor Andergassen Antonio fu Ignazio, nato a Caldaro il 17 aprile 1891, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1946 dal predetto signor Dallavia Antonio in atto residente a Caldaro;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto il proprio decreto di uguale data e numero del presente, col quale venne revocato il predetto decreto 7 maggio 1936, n. 2747, col conseguente ripristino, a decorrere dal 17 agosto 1946, nella forma tedesca di Andergassen del cognome di Dallavia Antonio fu Ignazio e dei figli maggiori Antonio, Maria e Luigi;

Ritenuto che nel decreto di revoca sono stati omessi per svista i nominativi della moglie di Dallavia Antonio fu Ignazio, signora Sinn Maria fu Carlo e dei figli minori Floriano, Anna, Tecla e Cecilia;

Decreta:

Il decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146, deve intendersi operativo, a decorrere dal 17 agosto 1946, anche nei confronti della moglie di Dallavia Antonio fu Ignazio, signora Sinn Maria fu Carlo e dei figli minori Floriano, Anna, Tecla e Cecilia.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 agosto 1946

Il consigliere di Stato reggente la Prefettura
S. INNOCENTI

(3686)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1942.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 41 Marina mercantile, foglio n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esame a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale;

Considerato che, a causa degli avvenimenti bellici il detto concorso è stato sospeso prima dell'inizio delle prove scritte;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 18 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio successivo, con cui venne bandito un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Registro Marina mercantile n. 1, foglio n. 241. — CILLO

(3803)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.